

## STUDI E RICERCHE

### ***Ius corrigendi: la dimensione della violenza e la categoria di “educazione”***

---

**Giusi Ruotolo**Pedagogue and honorary advisor to the Court of Appeal of the Juvenile Court of Genoa | giusiruotolo@virgilio.it

---

### ***Ius corrigendi: the dimension of violence and the category of “education”***

---

#### Abstract

*The countless forms of violence in the family that afflict Western society require investigation from a pedagogical and clinical-pedagogical point of view. The ius corrigendi, or the right to correct or “educate” even through the use of physical force, is based on an ancient concept according to which the husband, as an adult male, is by nature superior to his wife and children. Yet, the idea of education – as conceived by today’s pedagogy – does not allow any form of violence. Through research in historical sources, with particular reference to the Italian context, it is highlighted how this right has influenced family relationships and legislative systems over the centuries, making it necessary, in contemporary everyday life, to have an educational action that is opposed to machismo.*

#### Keywords

Law, Ius corrigendi, Patriarchy, Clinical Pedagogy, Violence

Le innumerevoli forme di violenza in ambito familiare che affliggono la società occidentale chiedono di essere indagate dal punto di vista pedagogico e pedagogico-clinico. Lo *ius corrigendi*, ossia il diritto di correggere o di “educare” anche tramite l’uso della forza fisica, si fonda su un’antica concezione secondo cui il marito, in quanto maschio adulto, sarebbe per natura superiore alla moglie e ai figli. Eppure, l’idea di educazione – così come viene pensata dalla pedagogia odierna – non ammette alcuna forma di violenza. Attraverso una ricerca nelle fonti storiche, con particolare riferimento al contesto italiano, si evidenzia come tale diritto abbia nei secoli influito sulle relazioni familiari e sugli ordinamenti legislativi rendendo necessaria, nella quotidianità contemporanea, un’azione educativa avversa al maschilismo.

#### Parole chiave

Diritto, Ius corrigendi, Patriarcato, Pedagogia clinica, Violenza

## Premessa

L’idea di “educazione” è insita nella natura umana. Come rimarcano le parole di Franco Cambi, “l’atto di educare [...] sta alla base della vita stessa della specie *Homo sapiens*” (Cambi, 2021, p. 61). Ebbene, per lungo tempo, questo concetto è stato perlopiù espressione di predominio.

Il diritto di correggere o, secondo molti, di “educare” un essere umano servendosi della forza fisica – seppur teoricamente moderata – ha origine nell’antichità classica e sopravvive fino al XXI secolo corrispondendo a un bisogno di potere caratteristico di una società basata, nei livelli micro e macro, sul patriarcato. Nel Medioevo e durante l’età moderna questo istituto giuridico viene “riconosciuto ovunque in Europa, senza che i diversi contesti politici, confessionali, sociali e patrimoniali [...] introducano varianti o sfumature significative” (Feci, Schettini, 2017, p. 19). Notevole è quindi stato il condizionamento dello *ius corrighendi* sulle relazioni educative nel mondo occidentale, in particolare in ambito familiare nei confronti di mogli e figli<sup>1</sup>. Tuttavia, assumendo una prospettiva pedagogica e pedagogico-clinica, risulta inevitabile domandarsi se un’educazione che si alimenti di pratiche violente possa ancora dirsi tale.

### 1. Le origini storiche dello *ius corrighendi*

In antichità, l’organizzazione interna della famiglia – da sempre pensata come il nucleo fondante della collettività e perciò da tutelare per salvaguardare l’interesse pubblico – era strutturata sulla figura del capofamiglia (solitamente il maschio più anziano) che deteneva il pieno e indubbio controllo sulle vite degli altri componenti del gruppo<sup>2</sup>.

Si pensa addirittura che “la storia dell’uomo prenda inizio con la scoperta del ‘padre’” (Cavina, 2007, p. 5). Il patriarcato, infatti, era il modello organizzativo comune nella preistoria. La religione esaltava la facoltà delle donne di dare la vita e gli uomini non avevano responsabilità sui propri figli perché, “per la società, non ne avevano” (*ibid., l.c.*) in quanto la libertà dei costumi sessuali, costruita sul “libero soddisfacimento del desiderio” (*ibid., l.c.*), impediva di determinare le discendenze. Gli storici ritengono che il riconoscimento della paternità quale “piena consapevolezza [...] della procreazione” (*ibid.*, p. 6) sia sopravvenuta nell’era neolitica. Tracce del sistema patriarcale appartengono alle civiltà mediorientali (come gli Assiri e i Babilonesi) del XVIII secolo a.C., anche se particolarmente intrisa di tale struttura si è rivelata la prospettiva della religione ebraica fin dai suoi albori, per cui il padre rappresentava il “capo assoluto della famiglia [...] mentre alla madre erano rimesse le cure della vita domestica” (*ibid.*, p. 7). Il Levitico e il Deuteronomio – rispettivamente terzo e quinto libro del Pentateuco –, ma non solo, descrivono e prescrivono il rispetto che ogni figlio deve ai propri genitori, caribile anche con l’“esercizio di un duro potere correzionale” (*ibid.*, p. 8). Simili e altrettanto ben circoscritti sono i ruoli genitoriali nelle antiche terre popolate dall’Islam (cfr. *ibid.*).

Fra i pensatori della Grecia classica, Platone definisce come imprescindibile “un’autorità del padre particolarmente pregnante” (*ibid.*, p. 12). Tuttavia, è la dettagliata rappresentazione della struttura domestica – e quindi della società civile – compiuta da Aristotele a influire maggiormente sulla successiva cultura europea (cfr. *ibid.*). Nella sua opera *Politica*, egli fornisce un’interpretazione ontologica della superiorità del maschio, sia nella relazione con la discendenza, quando scrive che “Il padre [...] è per natura in potere d’autorità sui figli” (Aristotele, 1991, VIII, 1161 a-b) sia nel rapporto con la moglie, quando asserisce che “fra uomo e donna, per natura l’uno è migliore e l’altra è peggiore, l’uno è destinato a comandare e l’altra a obbedire” (Aristotele, 2014, 1254 b). Con l’espressione “per natura”, lo Stagirita dona alla condizione di supremazia del padre la caratteristica dell’inappellabilità escludendo ogni dubbio sulla sua essenza di capo; inoltre, sancisce lo stato di inferiorità dell’essere femminile che, a suo dire, non possiede capacità di autodeterminazione, di formazione e di trasformazione, ma piuttosto di sudditanza.

Significative influenze provenienti dall’ellenismo agiscono sulla civiltà latina confluendo nell’idea di

1 Lo *ius corrighendi* ha pervaso ulteriori spazi di vita – come quello scolastico e lavorativo – non indagati in questo articolo.

2 Il dominio del patriarca si costituiva di differenti poteri: maritale, paterno, patronale (sugli schiavi) e patrimoniali (cfr. Cavina, 2007).

diritto<sup>3</sup>, all'interno della quale l'uomo romano si forma (cfr. Gennari, 2017). Le fonti storiche attestano la presenza dello *ius corrighendi* nel novero delle norme giurisprudenziali della città eterna grazie al quale il *pater familias* esercita un “*dominium* assoluto nella gestione degli affari di carattere patrimoniale” (Riccio, Codiglione, 2019, p. 2) e stabilisce arbitrariamente se e quando “castigare i figli” (*ibid.*, *l.c.*) o “correggere con la forza la moglie disobbediente, con il solo limite di non provocare perdite ematiche” (*ibid.*, *l.c.*). La locuzione latina è composta dal termine *ius* che rimanda al concetto di giustizia, ovvero a ciò che è giusto o dovrebbe essere considerato tale, mentre *corr g re* viene tradotto con i verbi “raddrizzare”, “purificare”, “ricondurre sulla retta via”, “migliorare”. Così, lo *ius corrighendi* assegnava al capo famiglia, sulla base dell'autorità di cui era insignito in quanto maschio, il privilegio di ricondurre con ogni mezzo a un “giusto” comportamento coloro che osavano contrastare i costumi del tempo. La categoria di educazione – evolutasi radicalmente nel corso dei secoli<sup>4</sup> “di fronte a ideali e tradizioni, conoscenze e valori, eventi e condizionamenti” (Gennari, 2006, p. 56) – permette, in ragione della sua interpretazione odierna, di evidenziare i limiti pedagogici che tale diritto esercitava sulla società latina.

“Tra genitore e figlio [...] è sempre in gioco una dinamica relazionale profonda” (Mariani, 2021, p. 17), e l'essenza di una relazione educativa è il pensare la cura nei suoi molteplici aspetti. In un rapporto segnato dall'asimmetria, che si fa responsabilità, l'obiettivo è porre l'altro da sé in una dimensione di armonico equilibrio interiore affinché egli si educhi e si formi in maniera autonoma e soprattutto libera. Allo stesso tempo, anche colui che educa trova nella relazione il senso della propria formazione (cfr. *ibid.*). Attraverso dialogo e ascolto, il pensiero e il discorso di due (o più) esseri umani s'intrecciano, determinando il “viaggio” (*ibid.*, p. 41) di ognuno nella propria intimità, cosicché nascano nuove visioni del mondo, dell'umano e dell'umanità. Proprio verso questi sentimenti deve tendere il processo educativo, ammantando la quotidianità di amore, dignità, serenità, “gioia, appagamento e lieteza” (*ibid.*, *l.c.*). Una siffatta premessa consente una formazione che – citando Goethe – è sempre trasformazione, in ogni epoca e in ogni civiltà. Quando, al contrario, la relazione non si nutre più di autorevolezza ma di autoritarismo, volgarità, violenza, soprusi, pregiudizio, omologazione, paura, allora l'educazione rinuncia a se stessa e si fa dis-educazione (cfr. Sola, 2008, 2024). I soggetti coinvolti nel rapporto di sofferenza, in cui l'asimmetria diviene potere, mutano il ben-essere in mal-essere e la de-formazione s'impone oscurando il necessario presupposto di libertà che permette a ogni uomo e donna di umanizzarsi. Dunque, dis-educare è quanto affiora nel passato dal diritto di correggere, il quale sembra esprimere il tentativo di conformare maschi e femmine a precisi modelli – senza tener conto dell'unicità e singolarità di ogni essere umano – fino a sopraffare il pensiero e la volontà altrui facendo perno sulla superiorità fisica. Eppure, la nozione di *humanitas* – il canone educativo appartenuto al mondo romano e latino – contemplava nel proprio centro lo sviluppo e l'esercizio di “facoltà morali” favorendo “un atteggiamento di benevolenza nei confronti del prossimo”<sup>5</sup> (Sola, 2008, p. 81). Tuttavia, occorre rammentare come la realtà della Roma classica fosse intrisa di numerose forme di violenza e “sebbene la parola latina *humanitas* sia stata coniata dal e nel mondo romano, né da questo mondo né in questo mondo emerge una società capace di essere la *civitas* dell'*humanitas*” (*ibid.*, p. 89).

La patria potestà – con “una configurazione domestica patriarcale e marcatamente autoritaria” (Cavina, 2007, p. 14) – si configura come “l'autentico retaggio di Roma per l'Europa” (*ibid.*, p. 15). Sicché, nato dalle istanze della tradizione culturale, una volta introdotto all'interno della giurisprudenza latina (pensata dal maschio a proprio beneficio), lo *ius corrighendi* è stato legittimato, definito e salvaguardato, e con esso l'uso della violenza nelle relazioni; ma soprattutto il concetto di correzione che gli appartiene si è perpetrato nel tempo, condizionando le prassi (dis-)educative e gli ordinamenti giuridici delle epoche successive.

3 Con il termine “diritto” si individua un complesso di norme giuridiche, mutevole nelle epoche e nelle comunità, che – ammettendo o proibendo determinati comportamenti – si pone a fondamento di una società disciplinando i rapporti fra gli uomini.

4 Dalla *paideia* greca si è giunti all'idea di *Bildung* nel Neoumanesimo tedesco attraverso le categorie di *humanitas* latina, di *perfectio* medievale e di *dignitas hominis* propria del Rinascimento italiano ed europeo.

5 Mario Gennari evidenzia come “alcuni imperatori” si adoperarono per una “umanizzazione del diritto” provando a moderare i comportamenti del *pater familias* in ambito domestico affievolendone “il potere [...] sulla moglie, sui figli e perfino su servi e schiavi” (Gennari, 2017, p. 260).

## 2. Le tappe di un lento cambiamento culturale e giurisprudenziale: correzione come educazione

Con la diffusione del cristianesimo, s’impone il messaggio evangelico relativo a “un’idea comunitaria della famiglia fondata sulla fratellanza e sulla comune condizione umana di ‘figli’ di Dio” (Cavina, 2011, p. 6). Sebbene maledisposta verso il patriarcato e le sue forme, in breve, la nascente religione assorbe quanto presente nelle culture greca e latina; accetta un ordine domestico tenacemente strutturato sulla figura del *pater familias* ma, al tempo stesso, tenta una moderata opera di ridimensionamento della sua supremazia. Il nefasto influsso giuridico dello *ius corrighendi* non viene intaccato, anche se dalle fonti storiche trapelano timidi segni di miglioramento. A titolo esemplificativo, si ricorda come verrà progressivamente concesso alle donne di rivolgersi a varie istituzioni pubbliche per ottenere protezione in caso di minacce e abusi<sup>6</sup> (cfr. Borgione, 2017). Comunque, una sostanziale svolta nei costumi giunge successivamente.

Il pensiero illuminista, con i suoi riverberi sulla Rivoluzione francese, favorisce l’affermazione dei valori di uguaglianza, giustizia e libertà. Dal punto di vista delle pubblicazioni, nel 1791 Olympe de Gouges – letterata e attivista francese – redige la *Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina*, mentre l’anno successivo la scrittrice inglese Mary Wollstonecraft dà alle stampe il testo dal titolo *Sui diritti delle donne* che sancisce la nascita del pensiero femminista (cfr. Facchi, 2007). Occorrerà invece attendere il 1924 per la sottoscrizione da parte della Società delle Nazioni della *Dichiarazione di Ginevra sui Diritti del Bambino*. Questi e altri eventi culturali e sociali assecondano un lento ma costante cambio di mentalità edificato su nuovi ideali giuridici ed etici che rende i soprusi domestici via via meno tollerati. Nel corso dell’Ottocento, il dibattito sull’idea di violenza ha luogo soprattutto nei tribunali coinvolgendo più figure – “mogli, mariti, giudici, poliziotti, religiosi, giornalisti, politici, cittadini” (Borgione, 2017, p. 88) – e consentendo un graduale abbassamento della “soglia di accettabilità” al di sotto della quale i pugni, gli insulti e le spinte [...] sono considerati [...] espressione di normali litigi oppure correzioni maritali” (*ibid.*, l.c.). Il processo di moralizzazione del patriarcato iniziato nei secoli precedenti non si arresta, anche se nella quotidianità privata “sevizie e maltrattamenti” (*ibid.*, p. 105) rappresentano una prassi lecita, in particolare nella classe borghese.

Relativamente al territorio italiano, nei primi anni del Novecento e in ragione di “molteplici e concomitanti fattori socio-economici, quali il lavoro femminile, l’industrializzazione e l’inurbamento” (Cavina, 2007, p. 259), si assiste a una riduzione dei poteri del capofamiglia, principalmente sulla prole. Ma durante il ventennio fascista, con l’intento di salvaguardare lo Stato, si rinvigorisce la supremazia del maschio-padre con un nuovo impianto giuridico che interpreta gli abusi nei confronti dei parenti come “reati contro la famiglia e non più contro la persona” (*ibid.*, p. 265). Lo *ius corrighendi* viene assorbito dal Codice Rocco, che nel 1930 introduce<sup>7</sup> l’art. 571<sup>8</sup> c.p., andando così a limitare ma altresì a rinvigorire la struttura legislativa della patria potestà. Tuttavia, nel secondo dopoguerra prende vita una tendenza culturale che affretta sensibilmente “il processo d’abbattimento delle ultime vestigia patriarcali” (*ibid.*, p. 291) grazie a importanti eventi in ambito normativo; su tutti, è d’obbligo citare l’entrata in vigore, nel 1948, della Costituzione della Repubblica italiana che sancendo all’art. 29 il principio di egualianza morale e giuridica dei coniugi favorirà, 8 anni dopo, l’abrogazione dello *ius corrighendi* maritale<sup>9</sup>.

“Sotto il profilo pedagogico la ‘crisi del padre’ è da ricollegare al passaggio da un’autorità riconosciuta, che lo metteva al centro della famiglia e tutti gli altri dovevano disporsi intorno a lui, ad un’autorità partecipativa, da conquistare giorno dopo giorno in sintonia con quella materna” (Galli, 2000, p. 152). Questa

6 Le fonti raccontano di come, a partire dal XII secolo, la violenza all’interno del rapporto matrimoniale fosse compresa tra le “giuste cause” (Borgione, 2017, p. 89) grazie alle quali le mogli potevano chiedere e conseguire la separazione coniugale presso i tribunali ecclesiastici.

7 I contenuti degli artt. 571-574 c.p. erano già contemplati dai codici europei dell’Ottocento (cfr. Cavina, 2007).

8 Art. 571 c.p. *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte di un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

9 La Corte di cassazione penale stabilisce con sentenza del 22 febbraio 1956 che non si possa ricorrere all’art. 571 c.p. nel caso in cui il marito picchi la moglie perché, in ragione dell’egualianza tra i coniugi sancita dalla Costituzione, a questo non spetta un potere correttivo sulla consorte (cfr. Riccio, Codiglione, 2019).

rinnovata visuale della dimensione domestica, che gradualmente si alimenta altresì di “puerocentrismo, [...] scomparsa del ‘capo famiglia’ e della rigida divisione dei ruoli, [...] deistituzionalizzazione, privatizzazione e individualizzazione del matrimonio e delle relazioni familiari” (*ibid.*, p. 291), pervade l’Europa intera. L’Italia – con ingiustificato ritardo – sopprime nel 1981 il matrimonio riparatore e il delitto d’onore, mentre a partire dal 1996 la violenza sessuale risulta “reato contro la persona e contro la libertà individuale” invece di ‘reato contro la morale e il buon costume’” (Riccia, Codiglione, 2019, p. 4). La fine giuridica di un potere perpetratosi per secoli giunge nel 2013 quando – dopo la trasmutazione avvenuta negli anni Settanta della *patria potestà in potestà dei genitori* edificata su “una piena bititolarietà del padre e della madre, oltre che più strettamente finalizzata all’interesse del figlio” (*ibid.*, p. 293) –, posto l’accento sui doveri piuttosto che sui diritti, si afferma la *responsabilità genitoriale*<sup>10</sup>. L’evoluzione della prospettiva in ambito legislativo si fa portavoce di una visione culturale alimentata principalmente dalla pedagogia quale sistema di saperi (cfr. Gennari, 2006). In particolare, la tendenza progressivamente consolidatasi nei tribunali italiani considera il termine “correzione” in ordine all’attuale concetto di “educazione”.

Con l’entrata in vigore del Codice Rocco, difronte a un sopruso riconducibile allo *ius corrighendi*, il giudice accertava nei fatti la presenza di una volontà di correzione. Con essa, era possibile riferirsi all’art. 571 c.p.; diversamente si rientrava nel reato più grave di maltrattamenti (art. 572<sup>11</sup> c.p.). La violenza era dunque ammessa nelle pratiche educative e si veniva puniti solo se all’abuso disciplinare conseguiva una malattia, una lesione o la morte. Dagli anni Settanta del secolo scorso, però, la giurisprudenza italiana ha precisato con svariate sentenze che i suddetti articoli devono essere interpretati in ragione dei valori, dei fini e dei mezzi indicati dalla pedagogia, escludendo quindi ogni forma di violenza in un rapporto che si dica finalizzato alla crescita umana (cfr. [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it)). In definitiva, appare chiaro come l’etica della giustizia non possa prescindere dalla dimensione della cura, istituita sul rispetto e sulla “preoccupazione per gli interessi e la felicità di altri, che possono essere diversissimi da noi” (Okin, 1989/1999, pp. 35-36). Eppure, il dibattito sulla lettura semiotico-ermeneutica (cfr. Gennari, 1992) dei casi in cui è possibile applicare le due norme è tutt’oggi estremamente vivace, evidenziando come il cambiamento di mentalità necessiti di ulteriori sforzi formativi, educativi e istruzionali (cfr. Gennari, Sola, 2016).

### 3. Deformazione e *ius corrighendi* nella contemporaneità

Le pratiche violente esercitate in famiglia su moglie e figli appartengono alla quotidianità perché il fondamento dello *ius corrighendi* è insito nella cultura occidentale presente. In Italia, se ne trovano richiami nelle trascrizioni degli atti processuali (cfr. Boiano, 2017) e nelle cronache dei *media* che raccontano l’eccezionale numero di stupri e femminicidi<sup>12</sup>. Di fronte a tale emergenza, il Parlamento italiano da tempo alacremente legifera, in primo luogo per tentare di contrastare il penoso fenomeno della *violenza di genere*<sup>13</sup>.

10 Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione – entra in vigore il 7 febbraio 2014.

11 Art. 572 c.p. *Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli*. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

12 Questo termine definisce l’uccisione di una donna (proprio perché donna!) “da parte del partner [...], di un altro parente [...], di un’altra persona, sia conosciuta sia sconosciuta, che però avvenga attraverso un *modus operandi* o in un contesto legato alla motivazione di genere” ([www.istat.it](http://www.istat.it)).

13 Nel 2013 viene ratificata la Convenzione di Istanbul (cfr. [www.camera.it](http://www.camera.it)), che a sua volta assorbe i fondamenti della *Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne* sottoscritta dall’ONU nel 1993 (cfr. Feci, Schettini, 2017). In seguito, molteplici cambiamenti si sono susseguiti nella sfera penale e processuale; fra questi, il più significativo è rappresentato dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 – Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – (c.d. codice rosso). Gli atti successivi comprendono la legge 9 febbraio 2023, n. 12 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere – e la legge 8 settembre 2023, n. 122 – Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i

Tuttavia, se essenziali e rassicuranti paiono gli sforzi della giurisprudenza, cogente si rivela un’azione educativa che agisca sulla visione maschilista ancora dilagante. Nonostante i riconoscibili segni di mutamento<sup>14</sup> – dovuti a un’aspra critica culturale e a una conseguente presa di coscienza in vari livelli della società – l’odierna realtà rimane colma di remoti pregiudizi. Aristotele, fra tanti nella storia, fornisce una base solida per la definizione di obblighi e rigidi ruoli di genere quando scrive: “il marito comanda in virtù del suo merito e in ciò in cui deve comandare il marito: ciò che invece è di competenza della donna, lo lascia ad essa” (Aristotele, 1991, VIII, 1160 b-1161 a). Così, nell’arco dei secoli, l’uomo – inteso come maschio – ha costruito la propria identità su un modello caratterizzato da aggressività, forza fisica (benac-cetta anche nella sfera sessuale), autonomia, attitudine al comando (dentro e fuori casa), dedizione alla professione, coraggio, negazione delle emozioni (non la rabbia che al contrario va palesata). L’educazione dei figli, nelle differenti epoche storiche, si è consolidata come prerogativa della donna che poteva darsi tale solo se madre. La sua immagine doveva simboleggiare debolezza, abnegazione, ubbidienza – lo Stagirita, ricordando Gorgia, asserisce che “il silenzio dà decoro a una donna” (Aristotele, 2014, 1260 a-b) –, paura, irrazionalità, dipendenza dall’altro e bisogno di “essere salvata”. L’attenzione per la prole si accompagnava alla cura per la casa e per il proprio aspetto esteriore (valutato specialmente dal marito perché sottoposto al giudizio altrui). Varie e numerose sono state – e sono – le forme di sanzione sociale legate a ogni comportamento che trascenda quelli culturalmente imposti.

La Convenzione di Istanbul contribuisce a diffondere l’opinione che alla base dei numerosi atti violenti contro le donne si pongano appunto gli stereotipi di genere (cfr. [www.istat.it](http://www.istat.it)) a cui per secoli, in maniera più o meno consapevole, generazioni di bambini e bambine sono state educate. Uno sguardo pedagogico-clinico aiuta a comprendere quanto presumibilmente avvenga nel profondo di chi si rende colpevole dei suddetti reati. Il pensiero determina l’agire umano e, quando esso è governato dai pregiudizi, il processo di formazione si arresta allontanando il soggetto dalla propria umanità. La violenza è sia causa sia conseguenza di deformazione, in particolare per le vittime, nelle sue differenti espressioni: fisica, psicologica, sessuale, economica, assistita. Talvolta, le nuove tecnologie digitali la rendono maggiormente incisiva con la rapida e massiva propagazione di messaggi, immagini e video sessualmente esplicativi. In numerosi casi, essa travalica il limite di sé e sfocia nel femminicidio. Le analisi sociologiche rivelano che “gli autori della violenza si trovano soprattutto tra le persone con cui la donna ha legami affettivi importanti<sup>15</sup>” ([www.istat.it](http://www.istat.it)), indipendentemente da età, livello d’istruzione, posizione socio-economica o nazionalità dei diversi attori coinvolti. Il maschilismo deformante pretende di avere ancora ragione di una supposta e anacronistica superiorità dell’uomo sulla donna, per cui non la si considera come un essere umano ma come un oggetto. Un segno evidente è rappresentato da un diffuso linguaggio corrente che la equipara a beni di consumo (come l’automobile o la moto), ossia merci che in quanto tali possono essere scambiate, vendute, danneggiate o finanche distrutte. Vista come inferiore, la femmina va dominata e controllata da colui che si sente “obbligato” a fornire ai suoi simili un’immagine di perfetto padrone per non percepirti umiliato e deriso. Davanti alla minaccia di un abbandono o di una separazione, la deformazione si fa vuoto interiore incapace di pensarsi senza la “cara amata”, perché è appunto del mondo dell’altra che ci si è nutriti fino ad allora. La relazione disequilibrata ha attribuito a quel maschio l’unica identità di cui dispone e la minaccia della sua perdita può accrescere il malessere fino a sprigionare furia brutale dato che, senza quella donna, egli non conosce se stesso e il proprio senso.

Sovente, quando non vi è cura per la madre non esiste cura neppure per i figli. Colui che rende la quotidianità domestica colma di soprusi viene meno anche al proprio ruolo di padre. In generale, i maltrattamenti relativi all’infanzia costringono i bimbi a un’esistenza, nel presente e nel futuro, quasi certamente segnata da un’interiorità colma di insicurezze e fragilità. Deformazione e diseducazione legate ai primi

poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere –.

14 Le statistiche raccontano di una diminuzione degli stereotipi legata a una generalizzata e più vivida consapevolezza di come si esprima la violenza, anche se occorre insistere soprattutto nelle fasce giovani della popolazione (cfr. [www.istat.it](http://www.istat.it)). Pur in misura minore rispetto al passato, la severità dei ruoli maschili e femminili puntualmente si ravviva attraverso la televisione (nei programmi e nelle pubblicità), i giornali o la rete (con immagini, audio e video).

15 Nel 2022, le violenze sono state compiute dal partner per il 53%, dall’ex partner per il 25,3%, da un altro familiare per l’11,1% e infine da qualcuno all’esterno della famiglia o della coppia per il 10,5% (cfr. [www.istat.it](http://www.istat.it)).

anni di vita si fondono su ciò che i bambini osservano e odono quando fanno esperienza di sopraffazione fisica, psicologica, sessuale e verbale<sup>16</sup>. Sicché, di frequente, le giovani vittime diventano a loro volta aggressori, di se stessi o di altri. Ancor più, da adulti tendono a ricostituire il medesimo modello dis-educativo nella nuova famiglia, se crescendo non si formano nella consapevolezza di quanto è radicato nella loro intimità. Così, i figli restano “orfani” di entrambi i genitori quando il papà causa la morte della mamma; oppure, con spietata crudeltà, vengono essi stessi sacrificati con il solo fine di annientare nel profondo chi li ha partoriti.

Tali sconcertanti eventi restituiscono la fotografia di una società ancora eccessivamente depedagogizzata (cfr. Gennari, Sola, 2016) perché raramente essa è in grado di avvicinare l’essere umano alla cura di sé e dell’altro. Educare a ciò che rappresenta oggi l’educazione si fa necessario, sia nei confronti di uomini (e padri) sia nei riguardi di donne (e madri). Gli stereotipi di genere, insinuatisi attraverso le varie epoche nel pensiero di queste ultime, spesso impediscono il riconoscimento delle diverse forme di violenza – anche quando direttamente subite – e ne favoriscono la tacita accettazione. Una moltitudine di papà, nonostante i mutamenti culturali, per pudore o per un sentimento di inadeguatezza, preferisce delegare l’educazione della prole alle mamme, rinunciando ai benefici che essa comporta per l’intero nucleo familiare. Opportune rimangono le indicazioni di una parte del mondo femminista secondo cui durante l’infanzia ogni essere umano, indipendentemente dal sesso, andrebbe maggiormente avvicinato – innanzitutto dalla propria madre – all’etica della cura. I maschi sarebbero via via spinti a pensare ulteriormente la condizione sociale di donne e bambini, individuando le proprie responsabilità e mostrandosi esempio educante per gli altri uomini. Essenziale appare il contributo delle istituzioni scolastiche (tuttora sorprendentemente incerte sui provvedimenti da adottare) esperibile con la strutturazione di percorsi didattici ufficiali di educazione all’affettività e alla sessualità. Con disappunto si nota come, in assenza di un interlocutore autorevole, bambini e adolescenti si (dis-)eduichino prevalentemente visionando video più o meno violenti ed esplicativi sui *social network*<sup>17</sup>. La prospettiva pedagogica si rivela imprescindibile anche per rendere i professionisti della magistratura, delle forze dell’ordine e della sanità consapevoli di ciò che è abuso, sensibili nel rapporto con le vittime e abili nel lavoro di rete.

L’obiettivo pedagogico da porsi rimanda alla costituzione di relazioni familiari incentrate sulla formazione umana e sull’educazione al dialogo, all’ascolto, al rispetto dei bisogni e dei desideri altrui e, primariamente, all’amore (cfr. Gennari, 2006). Ma, “dal momento che ogni singola famiglia è una parte della città, [...] e che la virtù della parte va considerata in rapporto a quella del tutto” (Aristotele, 2014, 1260 a-b), il contributo pedagogico mira ad alimentare l’interesse generale della società, affinché non si confonda più il dovere di educare con il diritto di usare la violenza, e venga degnamente supportato il cammino congiunto delle idee di giustizia, educazione e cura.

## Nota bibliografica

- Aristotele (1991). *Etica Nicomachea*. Roma-Bari: Laterza.  
Aristotele (2014). *Politica*. Trad. it. R. Radice e T. Gargiulo, Fondazione Valla. Milano: Mondadori.  
Bodei R. (2003). *Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico*. Milano: Feltrinelli.  
Boiano I. (2017). Femminismo e processo penale: il mutamento del discorso giuridico in tema di reati sessuali. In Feci S., Schettini L. (Eds.), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)* (pp. 241-260). Roma: Viella.  
Borgione A. (2017). Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889). In Feci S., Schettini L. (Eds.), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)* (pp. 87-105). Roma: Viella.

16 La parola pronunciata per insultare, umiliare, sminuire e minacciare descrive l’abuso emotivo, considerato dall’OMS “la forma più diffusa di maltrattamento infantile” ([www.cesvi.org](http://www.cesvi.org)); le sue conseguenze possono essere equiparate a quelle della violenza assistita e perfino sessuale (cfr. *ibid.*).

17 L’insegnamento dell’educazione civica, reintrodotto nel 2019, pur affrontando i suddetti argomenti non pare sufficiente a scardinare l’azione pervasiva di pregiudizi e stereotipi di genere.

- Cambi F. (2021). Relazione educativa e ruolo del dialogo. In Mariani A. (Ed.), *La relazione educativa. Prospettive contemporanee* (pp. 61-74). Roma: Carocci.
- Cavina M. (2007). *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*. Roma-Bari: Laterza.
- Cavina M. (2011). *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*. Roma-Bari: Laterza.
- Eco U. (1975). *Trattato di semiotica generale*. Milano: Bompiani.
- Facchi A. (2007). *Breve storia dei diritti umani*. Bologna: Il Mulino.
- Falco G. (2021). *Introduzione alla semiotica dell'educazione*. Roma: Aracne.
- Feci S., Schettini L. (2017) (Eds.). *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*. Roma: Viella.
- Galli N. (2000). *Pedagogia della famiglia ed educazione degli adulti*. Milano: Vita e Pensiero.
- Gennari M. (1984). *Pedagogia e semiotica*. Brescia: La Scuola.
- Gennari M. (1992). *Interpretare l'educazione. Pedagogia, semiotica, ermeneutica*. Brescia: La Scuola.
- Gennari M. (2001). *Filosofia della formazione dell'uomo*. Milano: Bompiani.
- Gennari M. (2006). *Trattato di pedagogia generale*. Milano: Bompiani.
- Gennari M. (2007). *Filosofia del pensiero*. Genova: Il Melangolo.
- Gennari M. (2017). *Dalla paideia classica alla Bildung divina*. Milano: Bompiani.
- Gennari M., Sola G. (2016). *Logica, linguaggio e metodo in pedagogia*. Genova: Il Melangolo.
- Held V. (1993). *Feminist morality: transforming culture, society, and politics*. Chicago: University of Chicago (trad. it. *Etica femminista. Trasformazioni della coscienza e famiglia post-patriarcale*, Milano, Feltrinelli. 1997).
- Kaiser A. (1998). *Gnoseologia dell'educazione. Lo statuto antropologico dell'essere spirituale*. Brescia: La Scuola.
- Kaiser A., Marcone F. (2020) (Eds.). *Dizionario Pedagogico della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*. Roma: Aracne.
- Levrero P. (2022). *Hans-Georg Gadamer: Per una ermeneusi della formazione umana*. Roma: Anicia.
- Mariani A. (2021). *La relazione educativa. Prospettive contemporanee*. Roma: Carocci.
- Okin S.M. (1989). *Justice, gender and family*. New York: Basic Books (trad. it. *Le donne e la giustizia*. Bari: Dedalo. 1999).
- Riccio G.M., Codiglione G.G. (2019). *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*. Il Codice Civile. Commentario. Artt. 342-bis-342-ter. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.
- Sola G. (2003). *Umbildung. La “trasformazione” nella formazione dell'uomo*. Milano: Bompiani.
- Sola G. (2008a). *Archeologie della formazione occidentale*. Roma: Anicia.
- Sola G. (2008b). *Introduzione alla pedagogia clinica*. Genova: Il Melangolo.
- Sola G. (2024). *Trattato di pedagogia clinica*. Genova: Il Melangolo.

## Sitografia

Corte suprema di cassazione, sez. VI, sentenza del 6 aprile 2022, n.13145. In [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1654241327\\_cass-13145-2022.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1654241327_cass-13145-2022.pdf) (ultima consultazione: 15/11/2024).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. 23 gennaio 2024. In <https://www.istat.it/it/files/2024/01/Audizione-Istat-Commissione-Femminicidio-23-gennaio-2024.pdf> (ultimaconsultazione:19/11/2024).

Camera dei deputati, Servizio Studi, XIX legislatura, Violenza contro le donne, 23 aprile 2024. In [https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1355435.pdf?\\_1704969972701#:~:text=23%20aprile%20202024&text=Il%20primo%20intervento%20in%20tal,contro%20la%20violenza%20di%20genere](https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1355435.pdf?_1704969972701#:~:text=23%20aprile%20202024&text=Il%20primo%20intervento%20in%20tal,contro%20la%20violenza%20di%20genere) (ultimaconsultazione:31/10/2024).

Indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia. Le parole sono importanti. In <https://www.cesvi.org/notizie/indice-regionale-sul-maltrattamento-e-la-cura-allinfanzia-in-italia-le-parole-sono-importanti/> (ultimaconsultazione:19/11/2024).